

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>Art.53 bis</b> <b>Atto concessorio – caratteristiche e contenuti</b></p> <p>Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto concessorio scritto conforme al modello approvato per ciascuna tipologia di concessione dalla giunta comunale, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;</li> <li>- la durata;</li> <li>- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;</li> <li>- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);</li> <li>- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;</li> <li>- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.</li> </ul> <p>-</p> <p>Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione. Esso non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, neppure tra familiari, salvo espressa anticipata rinuncia alla concessione, che rientrerà nella libera disponibilità del Comune.</p> <p>Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi previsti e deliberati con apposito atto dalla Giunta Comunale</p> <p>L'atto concessorio viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone degli oneri accessori</p> <p>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.53 bis</b> <b>Atto concessorio – caratteristiche e contenuti</b></p> <p>Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto concessorio scritto conforme al modello approvato per ciascuna tipologia di concessione dalla giunta comunale, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;</li> <li>- la durata;</li> <li>- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;</li> <li>- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);</li> <li>- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;</li> <li>- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.</li> </ul> <p>-</p> <p>Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione. Esso non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, neppure tra familiari, salvo espressa anticipata rinuncia alla concessione, che rientrerà nella libera disponibilità del Comune.</p> <p>Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi previsti e deliberati con apposito atto dalla Giunta Comunale</p> <p>L'atto concessorio viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone degli oneri accessori</p> <p>.</p>

<p>La riscossione del canone avviene esclusivamente tramite l'emissione di una distinta che riporta la somma da pagare entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.</p> <p>In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; i feretri già inumati o tumulati vengono esumati o estumulati d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumati in campo comune.</p> <p>Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.</p> <p>La decorrenza iniziale del periodo di concessione coincide con la data di presentazione della domanda di nuova concessione, regolarmente protocollata. Nel caso di rinnovo della concessione la data coincide con la data della scadenza.</p> <p>Cause di rinuncia e decadenza estinzione della concessione</p> <p>La mancata sottoscrizione della concessione da parte del richiedente comporta la rinuncia alla sepoltura, anche nel caso in cui si sia provveduto al pagamento del canone</p> <p>L'Ufficio competente provvederà con atto di diffida tramite raccomandata rr a dare un termine non superiore a 30 gg dal ricevimento per la sottoscrizione</p> <p>Alla scadenza del termine senza che l'interessato abbia sottoscritto, si procede secondo quanto previsto dal primo periodo</p> <p>La durata delle diverse tipologie di concessione è stabilita dall'art 54</p> <p>Le concessioni potranno essere soggette a rinuncia da parte degli aventi diritto anche prima della naturale scadenza, ai fini di una tumulazione di diverso tipo. Tale rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso, a meno che non venga espressa entro un anno dalla data di emissione del documento contabile. In tal</p>	<p>La riscossione del canone avviene esclusivamente tramite l'emissione di una distinta che riporta la somma da pagare entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.</p> <p>In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; i feretri già inumati o tumulati vengono esumati o estumulati d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumati in campo comune.</p> <p>Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.</p> <p>La decorrenza iniziale del periodo di concessione coincide con la data di presentazione della domanda di nuova concessione, regolarmente protocollata. Nel caso di rinnovo della concessione la data coincide con la data della scadenza.</p> <p>Cause di rinuncia e decadenza estinzione della concessione</p> <p>La mancata sottoscrizione della concessione da parte del richiedente comporta la rinuncia alla sepoltura, anche nel caso in cui si sia provveduto al pagamento del canone</p> <p>L'Ufficio competente provvederà con atto di diffida tramite raccomandata rr a dare un termine non superiore a 30 gg dal ricevimento per la sottoscrizione</p> <p>Alla scadenza del termine senza che l'interessato abbia sottoscritto, si procede secondo quanto previsto dal primo periodo</p> <p>La durata delle diverse tipologie di concessione è stabilita dall'art 54</p> <p>Le concessioni potranno essere soggette a rinuncia da parte degli aventi diritto anche prima della naturale scadenza, ai fini di una tumulazione di diverso tipo. Tale rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso, a meno che non</p>
--	---

<p>caso verrà riconosciuto un rimborso pari al 50% della spesa sostenuta per la concessione del loculo, costi accessori esclusi.</p> <p>La rinuncia a sepoltura di cui al presente articolo, non ancora occupata da diritto al rimborso pari all'80% della spesa totale sostenuta per la concessione</p> <p>E' data facoltà al concessionario di asportare monumenti che abbia aggiunto al fine di personalizzare la sepoltura</p> <p>Se il concessionario non provvede come previsto dal comma precedente, la sepoltura, con eventuali manufatti e monumenti, tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza il riconoscimento di alcuna indennità a favore degli aventi diritto.</p> <p><b>Revoca della concessione</b></p> <p>Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.</p> <p>Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.</p>	<p>venga espressa entro un anno dalla data di emissione del documento contabile. In tal caso verrà riconosciuto un rimborso pari al 50% della spesa sostenuta per la concessione del loculo, costi accessori esclusi.</p> <p>La rinuncia a sepoltura di cui al presente articolo, non ancora occupata da diritto al rimborso pari all'80% della spesa totale sostenuta per la concessione</p> <p>E' data facoltà al concessionario di asportare monumenti che abbia aggiunto al fine di personalizzare la sepoltura</p> <p>Se il concessionario non provvede come previsto dal comma precedente, la sepoltura, con eventuali manufatti e monumenti, tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza il riconoscimento di alcuna indennità a favore degli aventi diritto.</p> <p><b>Revoca della concessione</b></p> <p>Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.</p> <p>Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.</p>
---	--

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### Decadenza della concessione

La decadenza di ogni concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione (fatti salvi i casi di prenotazione);
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,
- d) quando, per inosservanza della prescrizione previste per la concessione in uso di area per la costruzione di tomba di famiglia, non si siano rispettati i termini ivi fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- g) quando ricorra il caso di cui all'art.62 ultimo comma
- h) L'estumulazione sia ordinaria che straordinaria della salma o anche di una delle due salme, nel caso di tombina doppia è causa di decadenza dalla concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### Decadenza della concessione

La decadenza di ogni concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione (fatti salvi i casi di prenotazione);
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,
- d) quando, per inosservanza della prescrizione previste per la concessione in uso di area per la costruzione di tomba di famiglia, non si siano rispettati i termini ivi fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- g) quando ricorra il caso di cui all'art.62 ultimo comma
- h) L'estumulazione sia ordinaria che straordinaria della salma o anche di una delle due salme, nel caso di tombina doppia è causa di decadenza dalla concessione, **salvo quanto previsto dall'art. 57 ultimo comma.**

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto

<p>reperibili.</p> <p>In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi</p> <p>La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio competente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.</p> <p><b>Provvedimenti conseguenti la decadenza</b></p> <p>Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.</p> <p>il Responsabile del Servizio competente adottato il provvedimento di cui al precedente comma, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.</p> <p><b>Estinzione della concessione</b></p> <p>Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo nei casi previsti dal presente Regolamento, o con la soppressione del cimitero salvo, in questo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.</p> <p>Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.</p> <p>Allo scadere del termine, se gli interessati</p>	<p>reperibili.</p> <p>In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi</p> <p>La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio competente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.</p> <p><b>Provvedimenti conseguenti la decadenza</b></p> <p>Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.</p> <p>il Responsabile del Servizio competente adottato il provvedimento di cui al precedente comma, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.</p> <p><b>Estinzione della concessione</b></p> <p>Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo nei casi previsti dal presente Regolamento, o con la soppressione del cimitero salvo, in questo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.</p> <p>Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.</p> <p>Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la</p>
--	--

non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **Divisione, subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne

collocazione delle salme, resti i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **Divisione, subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne

<p>comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.</p> <p>L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate all'art.59, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.</p> <p>Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.</p> <p>La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.</p> <p>Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.</p> <p><b>Rinuncia a concessione di aree libere</b></p> <p>Il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per la destinazione a tombe di famiglia di cui</p>	<p>comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.</p> <p>L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate all'art.59, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.</p> <p>Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.</p> <p>La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.</p> <p>Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.</p> <p><b>Rinuncia a concessione di aree libere</b></p> <p>Il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per la destinazione a tombe di famiglia di cui</p>
---	---

<p>all'art.54, salvo i casi di decadenza, nei casi in cui:</p> <p>a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;</p> <p>b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.</p> <p>In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;</li> <li>- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.</li> </ul> <p>2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.</p> <p><b>Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</b></p> <p>1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:</p> <p>a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;</p> <p>b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.</p> <p>In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;</li> <li>- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.</li> </ul> <p>3. La rinuncia non può essere soggetta a</p>	<p>all'art.54, salvo i casi di decadenza, nei casi in cui:</p> <p>a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;</p> <p>b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.</p> <p>In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;</li> <li>- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.</li> </ul> <p>2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.</p> <p><b>Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</b></p> <p>1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:</p> <p>a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;</p> <p>b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.</p> <p>In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;</li> <li>- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.</li> </ul> <p>3. La rinuncia non può essere soggetta a</p>
---	---



vincoli o a condizione alcuna.

#### Art. 55

##### Modalità di concessione dei loculi

Si dà atto che il Comune dispone attualmente di nr. 9 lotti di loculi a tumulazione individuale, numerati progressivamente dal I al IX secondo l'ordine di costruzione.

Prima di procedere all'assegnazione dei loculi del lotto IX dovranno essere terminate l'assegnazione dei loculi disponibili nei lotti con numerazione inferiore.

Si deroga alla norma di cui al periodo precedente per i lotti I, II e III in quanto i loculi hanno un'apertura più ristretta rispetto ai lotti successivi. Il richiedente ha, quindi, facoltà di rifiutare le assegnazioni e optare per i loculi disponibili nei lotti IV, V, VI, VII e VIII, assegnati secondo l'ordine indicato nei commi successivi. Il rifiuto è possibile attestando da parte dell'impresa funebre che non è possibile procedere alla sepoltura con un feretro di dimensioni compatibili con le dimensioni del manufatto

Si procede all'assegnazione dei loculi come segue:

##### **per il lotto IX :**

Nel IX lotto è facoltà del richiedente scegliere un loculo in 5<sup>a</sup> fila, oppure un loculo dalla 1<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup> fila

5<sup>a</sup> fila:

- a) in orizzontale da destra a sinistra;
- b) in ordine di numero;
- c) procedendo dal fronte A al fronte E;

-

dalla 4<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> fila:

- a) andamento ondulatorio partendo dall'alto e da destra verso sinistra;
- b) in ordine numerico;
- c) procedendo dal fronte A al fronte E;

**per i lotti dal I all'VIII:**

vincoli o a condizione alcuna.

#### Art. 55

##### Modalità di concessione dei loculi

Si dà atto che il Comune dispone attualmente di nr. 9 lotti di loculi a tumulazione individuale, numerati progressivamente dal I al IX secondo l'ordine di costruzione.

Prima di procedere all'assegnazione dei loculi del lotto IX dovranno essere terminate l'assegnazione dei loculi disponibili nei lotti con numerazione inferiore.

Si deroga alla norma di cui al periodo precedente per i lotti I, II e III in quanto i loculi hanno un'apertura più ristretta rispetto ai lotti successivi. Il richiedente ha, quindi, facoltà di rifiutare le assegnazioni e optare per i loculi disponibili nei lotti IV, V, VI, VII e VIII, assegnati secondo l'ordine indicato nei commi successivi. Il rifiuto è possibile attestando da parte dell'impresa funebre che non è possibile procedere alla sepoltura con un feretro di dimensioni compatibili con le dimensioni del manufatto

Si procede all'assegnazione dei loculi come segue:

##### **per il lotto IX :**

Nel IX lotto è facoltà del richiedente scegliere un loculo in 5<sup>a</sup> fila, oppure un loculo dalla 1<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup> fila

5<sup>a</sup> fila:

- d) in orizzontale da destra a sinistra;
- e) in ordine di numero;
- f) procedendo dal fronte A al fronte E;

-

dalla 4<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> fila:

- d) andamento ondulatorio partendo dall'alto e da destra verso sinistra;
- e) in ordine numerico;
- f) procedendo dal fronte A al fronte E;

**per i lotti dal I all'VIII:**

<p>primo loculo libero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in ordine di lotto ( dal I all' VIII)</li> <li>b) in ordine di lato, ( Nord- est-sud-ovest)</li> <li>c) in ordine di numero</li> </ul> <p>L'assegnazione del manufatto e la stipula della relativa concessione avrà luogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al verificarsi dell'evento morte</li> <li>- al verificarsi dell'evento morte è possibile per una persona unita alla persona morta da vincoli affettivi o di parentela o di affinità prenotare per proprio esclusivo uso, il loculo immediatamente successivo e contiguo. della persona deceduta Qualora tale assegnazione comportasse uno sbalzo dalla fila orizzontale inferiore a quella superiore, potrà essere dato in concessione il loculo immediatamente laterale</li> <li>- in caso di commorienza spetterà il loculo immediatamente successivo e contiguo.—Qualora tale assegnazione comportasse uno sbalzo dalla fila orizzontale inferiore a quella superiore</li> <li>- In prenotazione a chi ne facesse richiesta, purché abbia compiuto 70 anni di età per l'assegnazione dei loculi posti in 5<sup>a</sup> fila ultimo lotto oppure in lotti precedenti assegnati secondo i criteri previsti dal regolamento per l'assegnazione dei loculi</li> </ul> <p>In caso di richiesta di ricongiungimento: E' possibile concedere due loculi contigui come indicato nel regolamento quando il richiedente</p>	<p>primo loculo libero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) in ordine di lotto ( dal I all' VIII)</li> <li>e) in ordine di lato, ( Nord- est-sud-ovest)</li> <li>f) in ordine di numero</li> </ul> <p>L'assegnazione del manufatto e la stipula della relativa concessione avrà luogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al verificarsi dell'evento morte</li> <li>- al verificarsi dell'evento morte è possibile per una persona unita alla persona morta da vincoli affettivi o di parentela o di affinità prenotare per proprio esclusivo uso, il loculo immediatamente successivo e contiguo. della persona deceduta Qualora tale assegnazione comportasse uno sbalzo dalla fila orizzontale inferiore a quella superiore, potrà essere dato in concessione il loculo immediatamente laterale</li> <li>- in caso di commorienza spetterà il loculo immediatamente successivo e contiguo.—Qualora tale assegnazione comportasse uno sbalzo dalla fila orizzontale inferiore a quella superiore</li> <li>- In prenotazione a chi ne facesse richiesta, purché abbia compiuto 70 anni di età per l'assegnazione dei loculi posti in 5<sup>a</sup> fila ultimo lotto oppure in lotti precedenti assegnati secondo i criteri previsti dal regolamento per l'assegnazione dei loculi</li> </ul> <p>In caso di richiesta di ricongiungimento: E' possibile concedere due loculi contigui come indicato nel regolamento quando il richiedente trasferisca le salme dei coniugi o dei</p>
--	---

<p>trasferisca le salme dei coniugi o dei familiari, prima separati, da tombina a loculo oppure da un diverso lotto</p> <p>In caso venga attuato il ricongiungimento il richiedente rinuncia alla concessione originaria con la conseguente estinzione anticipata senza diritto di rimborso.</p> <p>Nei lotti (dal I all’VIII) è facoltà dei concessionari o degli eredi degli stessi chiedere la riassegnazione del loculo la cui concessione sia scaduta per la tumulazione dell’avente diritto ai sensi del presente regolamento, previa estumulazione dei feretri tumulati;</p>	<p>familiari, prima separati, da tombina a loculo oppure da un diverso lotto</p> <p>In caso venga attuato il ricongiungimento il richiedente rinuncia alla concessione originaria con la conseguente estinzione anticipata senza diritto di rimborso.</p> <p><i>E' possibile, in caso siano stati concessionati due loculi contigui e siano entrambi occupati, estumulare uno dei due feretri e destinare il loculo liberato al feretro di persona legata alla prima da vincoli affettivi, di coniugio, di famiglia. La richiesta è accoglibile in caso di evento morte. La nuova concessione avrà la durata di 30 anni prorogabile di ulteriori 20 anni. Il defunto estumulato deve essere cremato nel caso in cui i resti non risultino consumati</i></p> <p>Nei lotti (dal I all’VIII) è facoltà dei concessionari o degli eredi degli stessi chiedere la riassegnazione del loculo la cui concessione sia scaduta per la tumulazione dell’avente diritto ai sensi del presente regolamento, previa estumulazione dei feretri tumulati;</p>
<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p style="text-align: center;">Modalità di concessione delle tombine</p> <p>Si dà atto che allo stato attuale il Cimitero comunale dispone di nr.10 Campi, denominati con progressione alfabetica, ciascuno dei quali contiene serie di tombine, semplici o doppie, singolarmente numerate.</p> <p>Il Campo A è quasi integralmente destinato alla inumazione, , delle salme di neonati.</p> <p>Il Campo H è quasi integralmente destinato alla inumazione, , delle salme per cui ne viene fatta richiesta.</p> <p>I Campi I e L, di nuova realizzazione, sono destinati parte all’inumazione, parte alla tumulazione di salme;</p> <p>L’assegnazione delle aree destinati alla tumulazione delle salme è effettuata con il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p style="text-align: center;">Modalità di concessione delle tombine</p> <p>Si dà atto che allo stato attuale il Cimitero comunale dispone di nr.10 Campi, denominati con progressione alfabetica, ciascuno dei quali contiene serie di tombine, semplici o doppie, singolarmente numerate.</p> <p>Il Campo A è quasi integralmente destinato alla inumazione, , delle salme di neonati.</p> <p>Il Campo H è quasi integralmente destinato alla inumazione, , delle salme per cui ne viene fatta richiesta.</p> <p>I Campi I e L, di nuova realizzazione, sono destinati parte all’inumazione, parte alla tumulazione di salme;</p> <p>L’assegnazione delle aree destinati alla tumulazione delle salme è effettuata con il</p>

<p>seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fino a completamento delle aree comprese nei campi H e C, poi, esaurita la disponibilità di aree nei predetti campi, si procede all'assegnazione delle aree nel campo I.</li> <li>L'assegnazione delle aree disponibili nei campi H e C è effettuata lasciando libera scelta al richiedente</li> </ol> <p>Tutti gli altri Campi sono destinati alla tumulazione delle salme in appositi ed idonei manufatti interrati, ad uno o due posti.</p> <p>La concessione potrà avere luogo solo al momento del decesso, salvo quanto stabilito nei commi successivi.</p> <p>Le tombine a sepoltura doppia di nuova edificazione possono essere concesse:</p> <p>All'avente diritto al momento della morte ed ad altra persona, in prenotazione, unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso.</p> <p>All'avente diritto ed ad altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso in caso di commorienza.</p> <p>Le tombine a sepoltura doppia già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune, possono essere concesse in prenotazione all'avente diritto che abbia compiuto i 70 anni di età ed altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso</p> <p>Le tombine a sepoltura semplice già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune possono essere concesse in prenotazione all'avente diritto alla sepoltura che abbia compiuto almeno 70 anni</p>	<p>seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fino a completamento delle aree comprese nei campi H e C, poi, esaurita la disponibilità di aree nei predetti campi, si procede all'assegnazione delle aree nel campo I.</li> <li>L'assegnazione delle aree disponibili nei campi H e C è effettuata lasciando libera scelta al richiedente</li> </ol> <p>Tutti gli altri Campi sono destinati alla tumulazione delle salme in appositi ed idonei manufatti interrati, ad uno o due posti.</p> <p>La concessione potrà avere luogo solo al momento del decesso, salvo quanto stabilito nei commi successivi.</p> <p>Le tombine a sepoltura doppia di nuova edificazione possono essere concesse:</p> <p>All'avente diritto al momento della morte ed ad altra persona, in prenotazione, unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso.</p> <p>All'avente diritto ed ad altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso in caso di commorienza.</p> <p>Le tombine a sepoltura doppia già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune, possono essere concesse in prenotazione all'avente diritto che abbia compiuto i <b>70</b> anni di età ed altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso</p> <p>Le tombine a sepoltura semplice già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune possono essere concesse in prenotazione all'avente diritto alla sepoltura che abbia compiuto almeno 70 anni</p>
---	--

<p>In relazione alla concessione di cui ai precedenti commi è dovuta oltre la tariffa prevista per l'area, anche il costo di eventuali manufatti e monumenti già esistenti, se i concessionari non hanno provveduto ad asportarli in sede di rilascio della concessione. La stima del valore viene fatta dall'Ufficio competente</p> <p>Le tombine a sepoltura doppia già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune e riassegnate secondo le modalità previste dal regolamento possono essere chieste in prenotazione dai figli coniugati degli originari assegnatari, i quali la destineranno alla sepoltura del coniuge e al proprio esclusivo uso, procedendo alla estumulazione, su loro richiesta, di uno dei genitori sempre che sia decorso il periodo di sepoltura di almeno 30 anni, Alla morte del coniuge sopravvissuto, si dovrà procedere ad estumulazione dell'altro genitore a pena di decadenza della concessione.</p> <p>Le tombine a sepoltura semplice già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune possono essere chieste in prenotazione dai figli i quali destineranno la sepoltura al proprio esclusivo uso, procedendo alla estumulazione, su loro richiesta, del genitore sempre che sia decorso il periodo di sepoltura di almeno 30 anni.</p>	<p>In relazione alla concessione di cui ai precedenti commi è dovuta oltre la tariffa prevista per l'area, anche il costo di eventuali manufatti e monumenti già esistenti, se i concessionari non hanno provveduto ad asportarli in sede di rilascio della concessione. La stima del valore viene fatta dall'Ufficio competente</p> <p>Le tombine a sepoltura doppia già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune e riassegnate secondo le modalità previste dal regolamento possono essere chieste in prenotazione dai figli coniugati degli originari assegnatari, i quali la destineranno alla sepoltura del coniuge e al proprio esclusivo uso, procedendo alla estumulazione, su loro richiesta, di uno dei genitori sempre che sia decorso il periodo di sepoltura di almeno 30 anni, Alla morte del coniuge sopravvissuto, si dovrà procedere ad estumulazione dell'altro genitore a pena di decadenza della concessione.</p> <p>Le tombine a sepoltura semplice già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune possono essere chieste in prenotazione dai figli i quali destineranno la sepoltura al proprio esclusivo uso, procedendo alla estumulazione, su loro richiesta, del genitore sempre che sia decorso il periodo di sepoltura di almeno 30 anni.</p> <p><i>E' possibile, in caso di tombina doppia già concessionata e interamente occupata estumulare uno dei due feretri e destinare il posto liberato ad altro feretro di persona legata alla prima da vincoli affettivi, di coniugio, di famiglia. La richiesta è accoglibile in caso di evento morte. La nuova concessione avrà la durata di 30 anni prorogabile di ulteriori 20 anni. Il defunto estumulato deve essere cremato nel caso in cui i resti non risultino consumati</i></p>
---	--

<p>Art. 38 Estumulazioni</p>	<p>Art. 38 Estumulazioni</p>
<p>Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:</p> <p>A) Estumulazioni ordinarie: Le estumulazione ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, prima della scadenza della concessione, a condizione che siano trascorsi almeno 20 anni dalla data del decesso.</p> <p>I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione, Se il cadavere rimasto tumulato non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune In alternativa alla inumazione in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, con le modalità previste dalla normativa vigente sempreché nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco.</p> <p>B) estumulazioni straordinarie:</p> <p>Le estumulazioni straordinarie sono tali quando sono eseguite prima della scadenza del termine della concessione, indipendentemente da quanto tempo il feretro è rimasto tumulato, oppure a concessione scaduta, quando siano trascorsi meno di 20 anni e possono essere effettuate in questi casi:</p> <p>a) su ordine dell'Autorità giudiziaria; b) per il trasporto in altro cimitero, su richiesta degli aventi titolo c) per essere avviato all'inumazione a seguito di mancata stipulazione, nel caso previsto dall'art.53(onerosità della concessione) del presente Regolamento, o mancato rinnovo della concessione, alla scadenza della stessa</p>	<p>Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:</p> <p>A) Estumulazioni ordinarie: Le estumulazione ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, prima della scadenza della concessione, a condizione che siano trascorsi almeno 20 anni dalla data del decesso.</p> <p>I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione, Se il cadavere rimasto tumulato non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune In alternativa alla inumazione in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, con le modalità previste dalla normativa vigente sempreché nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco.</p> <p>B) estumulazioni straordinarie:</p> <p>Le estumulazioni straordinarie sono tali quando sono eseguite prima della scadenza del termine della concessione, indipendentemente da quanto tempo il feretro è rimasto tumulato, oppure a concessione scaduta, quando siano trascorsi meno di 20 anni e possono essere effettuate in questi casi:</p> <p>a) su ordine dell'Autorità giudiziaria; b) per il trasporto in altro cimitero, su richiesta degli aventi titolo c) per essere avviato all'inumazione a seguito di mancata stipulazione, nel caso previsto dall'art.53(onerosità della concessione) del presente Regolamento, o mancato rinnovo della concessione, alla scadenza della stessa</p>

<p>oppure mancata sottoscrizione ai sensi dell'art.53 (Mancata sottoscrizione contratto)</p> <p>d) per essere avviato all'inumazione in caso di rinuncia, revoca, estinzione decadenza della concessione</p> <p>e) per essere avviato alla cremazione.</p> <p>f) per la tumulazione in sepoltura di diverso tipo ove consentito</p> <p>g) per lavori di restauro</p> <p>In tutti i casi in cui è prevista una tumulazione a seguito di estumulazione è necessario si proceda a idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. in caso di successiva inumazione a seguito di estumulazione occorre procedere alla apertura della cassa di zinco</p> <p>Annualmente il Responsabile del Settore competente cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione del Responsabile del Settore competente da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, nonché su cartelli da esporre nei campi interessati.</p> <p>Annualmente il Responsabile del Settore competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'albo cimiteriale del cimitero e presso l'ufficio competente. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso apposito avviso di scadenza,</p> <p>Delle operazioni di estumulazione viene dato avviso con congruo anticipo</p> <p>Con le pubbliche affissioni di cui al commi precedenti viene soddisfatto a tutti gli effetti di legge l'obbligo di informazione ai concessionari</p> <p>Il mancato interesse dei familiari circa la</p>	<p>oppure mancata sottoscrizione ai sensi dell'art.53 (Mancata sottoscrizione contratto)</p> <p>d) per essere avviato all'inumazione in caso di rinuncia, revoca, estinzione decadenza della concessione</p> <p>e) per essere avviato alla cremazione.</p> <p>f) per la tumulazione in sepoltura di diverso tipo ove consentito</p> <p>g) per lavori di restauro</p> <p>In tutti i casi in cui è prevista una tumulazione a seguito di estumulazione è necessario si proceda a idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. in caso di successiva inumazione a seguito di estumulazione occorre procedere alla apertura della cassa di zinco</p> <p><i>E' fatto obbligo all'Impresa funebre incaricata di ripristinare il loculo svuotato tramite apposizione della lastra di marmo di chiusura fornita dal Comune</i></p> <p>Annualmente il Responsabile del Settore competente cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione del Responsabile del Settore competente da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, nonché su cartelli da esporre nei campi interessati.</p> <p>Annualmente il Responsabile del Settore competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'albo cimiteriale del cimitero e presso l'ufficio competente. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso apposito avviso di scadenza,</p> <p>Delle operazioni di estumulazione viene dato avviso con congruo anticipo</p> <p>Con le pubbliche affissioni di cui al commi precedenti viene soddisfatto a tutti gli effetti</p>
--	---

<p>destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.</p>	<p>di legge l'obbligo di informazione ai concessionari</p> <p>Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.</p>
--	---